

SCHEMA DI RICORSO RECLAMO COLLETTIVO AVVERSO LA APPLICAZIONE DI UNA
DOPPIA ALIQUOTA TRIBUTARIA PER IMU , TASI 2015

istanza di mediazione- reclamo

Alla on.le COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI
RICORSO CON ISTANZA

ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto da

1. nome e cognome - data di nascita - residenza fiscale – pec - codice fiscale o partita IVA
2.
3.
4.

Difesi dal dott.

Cognome e nome difensore

Domicilio

Pec

codice fiscale/partita IVA

CONTRO IL COMUNE DI ANDRIA - Ufficio Tributi

AVVERSO, rispettivamente, i seguenti avvisi di accertamento:

1. n. del maggiore imposta sanzioni Interessi
2. n. del maggiore imposta sanzioni Interessi
3. n. del maggiore imposta sanzioni Interessi
4. n. del maggiore imposta sanzioni Interessi
5. ecc. ecc.

per far valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportati

FATTO

Il comune di Andria ha notificato ai contribuenti ricorrenti i seguenti avvisi di accertamento con il quale contestano il mancato versamento parziale della imposta municipale propria (IMU o TASI) per il 2015, sia in relazione all'acconto che in relazione al saldo per le seguenti unità immobiliari: ecc. Ecc.

1. immobile sito in Via estremi catastali fog. Num sub cat. Classe
immobile sito in Via estremi catastali fog. Num sub cat. Classe
immobile sito in Via estremi catastali fog. Num sub cat. Classe
2. immobile sito in Via estremi catastali fog. Num sub cat. Classe
3. ecc. ecc.,

contestando il mancato versamento, per il periodo 1 settembre – 31 dicembre 2015, di un maggior importo corrispondente alla maggiorazione della aliquota dell'1 per mille, rispetto alla aliquota applicata per i primo periodo del medesimo anno. La pretesa di versamento aggiuntivo è collegata alla applicazione delle sanzioni regolamentari e degli interessi.

Il comune di Andria ha illegittimamente calcolato la imposta applicando le seguenti aliquote alla base imponibile calcolata:

aliquota dello 0,76 % per il periodo 1 gennaio – 31 Agosto 2015

aliquota dello 0,86% per il periodo 1 settembre – 31 dicembre 2015 per l'IMU

(analogo per aliquote TASI)

L'atto impugnato non contiene alcuna motivazione dell'inusitato comportamento tributario, illegittimamente attuato mediante applicazione di due aliquote alla stessa fattispecie, per due diverse frazioni di anno, e risulta quindi di un presupposto costitutivo dell'accertamento stesso.

Nelle premesse dell'atto di accertamento è possibile rilevare il riferimento alla delibera di Consiglio comunale del comune di Andria n. 31 del 31/08/2015 che invece non prevede alcuna distinzione di aliquote per i periodi in parola. Il punto II del deliberato infatti fissa un'unica aliquota (per ogni fattispecie) per l'esercizio 2015. In particolare determina l'aliquota IMU per "altri immobili" diversi dalla abitazione principale nella misura dell'8,6 per mille.

E' evidente che l'atto deliberativo invocato a fondamento dell'accertamento è in palese contraddizione con il contenuto dell'accertamento stesso.

Ma vi è di più. La pretesa tributaria del comune si basa su un assunto (esclusivo del Comune di Andria) secondo il quale per lo stesso esercizio finanziario possano coesistere due aliquote tributarie sul medesimo presupposto e sullo stesso imponibile. Tale singolare assunto si basa su una altrettanto singolare e illegittima interpretazione di fatti giuridici. **Tale assunto, comunque, non trova fondamento in alcun atto del Comune, e sembra provenire solo da una estemporanea interpretazione non trasfusa in atto deliberativo o regolamentare di alcun tipo.**

Il comune di Andria, come altri comuni nel 2015, ha deliberato la misura delle aliquote tributarie per i tributi locali in data 31/08/2015. L'atto deliberativo è stato assunto oltre i limiti temporali previsti dalla legge per la approvazione dei bilanci di previsione (che per il 2015 era stato fissato al 31 luglio 2015), contravvenendo quindi ad una tassativa disposizione, alla cui violazione la legge commina la sanzione della invalidità (per l'esercizio in parola) della determinazione delle aliquote.

Dopo ripetute segnalazioni di illegittimità relative all'applicazione delle "nuove tariffe", il Ministero della economia e Finanza impugnava avanti al TAR di Bari la delibera sopra citata per la determinazione dell'aliquota IMU 2015.

Il Ministero deduceva tre diversi motivi di illegittimità della delibera gravata, quali la violazione del termine ultimo per la approvazione delle tariffe e aliquote di competenza comunale, quale riveniente dal combinato disposto degli articoli 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296, art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e articolo 1, comma 683 della legge n. 147/2013, tenuto altresì conto del principio di irretroattività delle disposizioni tributarie di cui all'art. 3 della legge n. 212/2000 (statuto dei contribuenti) .

Il TAR accoglieva parzialmente il ricorso del Ministero, concludendo che l'approvazione della delibera gravata oltre il termine del 31 luglio 2015 non determinava in radice la illegittimità, ma ne precludeva l'applicazione a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.

Il Tar quindi stabiliva la efficacia amministrativa della delibera comunale, deducendo, conformemente alla legge la inapplicabilità dal 1 gennaio 2015 ai fini tributari, ovvero la inefficacia della delibera per la determinazione della obbligazione tributaria dei contribuenti per il 2015. La singolare interpretazione del comune di Andria sembra consistere nella innovativa idea di stabilire due aliquote: l'una per il periodo 1 gennaio – 31 agosto e l'altra per la restante frazione di anno. L'effetto di tale orientamento (non assunto in alcun atto deliberativo esplicito e pertanto in contraddizione con la stessa delibera di consiglio comunale che invece determinava un'unica aliquota) è stato quello di far iscrivere a bilancio residui attivi non legittimi e mai riscossi, che hanno contribuito a creare la situazione di sostanziale dissesto finanziario in cui ancora oggi il Comune versa.

Pertanto l'atto di accertamento, peraltro in contraddizione con la fonte amministrativa, risulta infetto da un insanabile contrasto con la legge.

DIRITTO

Con il bilancio di previsione, che i consigli comunali devono deliberare entro il 31 dicembre di ogni anno ex articolo 151 D.Lgs. 267/2000 (salvo gli ormai consueti differimenti del termine con decreto del Ministero dell'Interno), l'ente locale stanziava gli importi programmati a sostegno della spesa corrente complessiva (afferente l'ordinario funzionamento dell'ente) e di quella in parte capitale (gli investimenti) dell'anno, sulla base dell'ammontare delle previste entrate correnti (in particolare tributarie, tariffarie e da trasferimenti erariali) ed in conto capitale (derivanti in particolare da oneri di urbanizzazione, monetizzazione di alienazioni immobiliari, entrate da accensione mutui, utilizzo di avanzi di amministrazione di anni precedenti).

Risulta evidente, quindi, che detta programmazione non può che effettuarsi in "relazione (anche) alle previsioni degli incassi relativi ai tributi ed ai servizi locali" (cfr. Corte dei Conti, Deliberazione n. 14/pareri/2006). In tale ottica, infatti, l'articolo 1, comma 169, L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce il termine della data di approvazione del bilancio di previsione come quello entro il quale possono essere assunte le delibere di determinazione delle aliquote dei tributi locali, nonché dei corrispettivi (rectius delle tariffe) dei servizi pubblici comunali.

Al riguardo, si osserva che, come chiarito dalla Risoluzione Mef n. 1/DF del 29.05.2017 e confermato da copiosa giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sentenze n. 03808/2014 e n. 03817/2014), detto termine ha carattere perentorio.

Ciò significa che il mancato rispetto dello stesso comporta effetti ope legis, stante il disposto dell'articolo 1, comma 169, L. 296/2006, il quale stabilisce che "in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Quindi, è inefficace la delibera in questione, assunta oltre i termini in parola, ma non illegittima, in ragione del fatto che le nuove aliquote e tariffe entreranno in vigore l'anno successivo a quello di riferimento del bilancio di previsione, in quanto, in tale circostanza, viene preclusa solo "l'applicazione (che sarebbe stata consentita, invece, dall'approvazione tempestiva) a partire dal 1° gennaio" (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 267/2018).

La efficacia amministrativa della delibera consiliare si esplica, ed in questo in coerenza con la statuizione del TAR, dal 1° gennaio dell'anno successivo. Sulla questione la giurisprudenza di vertice ha più volte affermato che il termine per l'adozione delle delibere tariffarie e regolamentari è perentorio, quindi anche il ritardo di

appena un giorno produce l'invalidità delle delibere (si vedano le sentenze del Consiglio di Stato n. 3808/2014, n. 3817/2014, n. 4409/2014 e n. 1495/2015).

Altresì, come chiarito dalla deliberazione ut supra della magistratura contabile, la delibera dell'ente che stabilisce le nuove aliquote dei tributi locali e tariffe dei servizi pubblici, perché abbia efficacia retroattiva (quindi dal 1° gennaio dell'anno di riferimento), deve "precedere sempre quella di approvazione del bilancio di previsione, anche se sia approvata prima della scadenza del termine per l'approvazione" del bilancio di previsione, sulla scorta della necessità di dover determinare dapprima le risorse disponibili nell'anno per poi procedere a programmare la spesa.

Detta retroattività delle nuove aliquote e tariffe al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, peraltro, si desume dal disposto dell'articolo 27, comma 8, L. 448/2001, il quale, facendo specifico riferimento all'efficacia retroattiva dei soli regolamenti sulle entrate, in linea di principio vale anche per le delibere sulle nuove aliquote e tariffe (quindi non solo per i regolamenti), sulla scorta del già citato legame tra previsioni della spesa annuale e determinazione delle entrate attraverso appunto le deliberazioni (non solo di natura regolamentare) delle aliquote e tariffe dell'anno.

Recentemente la giurisprudenza è passata dalla tesi dell'illegittimità della delibera tardiva a quella della sua inefficacia retroattiva. Per intenderci, il mancato rispetto del termine di legge non comporta di per se l'invalidità della delibera ma incide solo sulla sua efficacia temporale, non potendo essere applicata nell'esercizio in corso (in tal senso, Consiglio di Stato n. 4104/2017 e n. 267/2018). Sulla base di questo orientamento il Tar Torino, con la sentenza n. 39/2018, ha ritenuto che l'efficacia della delibera tardiva non deve decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, ma dalla data della sua adozione.

Infine non vi è chi non veda che la applicazione di una aliquota *contra legem* contravviene il principio di riserva di legge relativo alle obbligazioni tributarie, di rango costituzionale. Il contribuente si troverebbe esposto ad un atto unilaterale autoritativo (avviso di accertamento, esecutività ed esecuzione forzata) in base ad una presunta interpretazione di un atto amministrativo. Pur se per un attimo si omette il contrasto evidente e lessicale con la legge, sembra abnorme che il comune possa assumere potestà impositiva sulla base di una delibera e sulla sua interpretazione peraltro mai dichiarata in atti espliciti.

La confusione tra efficacia amministrativa e rapporto tributario è evidente e comporta un uso abnorme del potere impositivo che andrebbe sanzionato anche in altre sedi.

Inoltre, ribadiamo che l'atto impositivo deve sempre trovare fondamento in atti deliberativi espressi e che lo stesso potere del funzionario impositore può esclusivamente all'interno del quadro normativo e deliberativo stabilito dagli organi elettivi dell'Ente. Qualunque atto assunto fuori da questo quadro è affetto da incompetenza dell'organo (il funzionario che emette l'accertamento) e da eccesso di potere.

CONCLUSIONI:

Gli atti impositivi impugnati devono essere quindi riformati mediante la applicazione di un'unica aliquota IMU per l'esercizio 2015 pari al valore di 7.6 per mille. Non sono quindi dovuti i maggiori versamenti richiesti e le correlate sanzioni ed interessi.

In via del tutto gradata, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento della domanda principale, si richiede la cancellazione delle sanzioni e degli interessi per ritardato pagamento, a causa della obiettiva incertezza in cui i contribuenti si sono trovati, non avendo il comune mai esplicitato in alcun atto la pretesa della doppia tariffa per il 2015 ed essendo la sentenza TAR BARI invocata dal Comune a fondamento delle proprie pretese, emanata in data successiva al 31/12/2015. Infatti, Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992 le Commissioni tributarie possono disapplicare le sanzioni non penali, previste dalle leggi tributarie, quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce. A sua volta anche il D.Lgs. n. 472/1997, mutuando dal codice penale il c.d. principio della personalità, prevede all'art. 6, comma 2, la non punibilità dell'autore della

violazione quando essa è stata determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

I sottoscritto difensore richiede espressamente, come da Statuto dei contribuenti, la valutazione in contraddittorio della controversia e si trasmettono i documenti indicati quali allegati al ricorso:

a

b

c

Ai sensi dell'art 22 del D.Lgs n. 546/1992 si attesta la conformità dell'atto notificato all'Ufficio e di quello depositato presso la segreteria di Codesta Ecc.ma Commissione. Ai fini del pagamento del contributo unificato, si attesta che il valore della presente controversia è pari ad € (indicare solo la somma dei valori dei contributi richiesti per il ricorso cumulativo)

Data e luogo Firma (In caso di nomina del difensore)

PROCURA SPECIALE Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni sua fase, stato e grado, _____, con ogni facoltà di legge, incluse quelle di proporre reclamo e di mediare ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, trattare, comporre, conciliare, transigere, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, farsi sostituire. Eleggo domicilio, anche per le notificazioni relative al procedimento di reclamo e mediazione, presso _____. Data e luogo Firma

La Corte di Cassazione con la sentenza 10150 dell'11 aprile 2019 si è pronunciata sul ricorso cumulativo affermando "che il Collegio intende dare continuità al condivisibile principio espresso da questa Corte, con le sentenze n. 3692/2009, n. 4490/2013 e n. 7940 e 7941/2016, secondo cui nel processo tributario, non prevedendo il d.lgs. n. 546 del 1992 alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi, e rinviando il suo art. 1, co. 2, alle norme del codice di procedura civile per quanto da esso non disposto e nei limiti della loro compatibilità con le sue norme, deve ritenersi applicabile l'art. 103 c.p.c., in tema di litisconsorzio facoltativo, conseguendone l'ammissibilità della proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa"